

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24979 Anno 2018

Presidente: ESPOSITO LUCIA

Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data pubblicazione: 10/10/2018

ORDINANZA

sul ricorso 6382-2017 proposto da:

VERDIRAME ADRIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI, 221, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI ALESSANDRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO GRIO;

- ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli UFFICI DELL'AVVOCATURA DI ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO SPORTELLI;;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1344/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, del 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che la Corte di Appello di Roma confermò la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da Verdirame Adriano, dipendente del Comune di Roma quale appartenente al corpo di Polizia Municipale, diretta ad impugnare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due giorni a lui comminata per avere svolto ulteriore attività lavorativa in assenza della necessaria autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, accertando nel contempo l'obbligo restitutorio dell'importo di € 435,74, relativo alle provvigioni riportate nella fattura di marzo 2001, e compensando le spese di lite;

che a sostegno della decisione la Corte territoriale rilevò che, ancorché l'art. 1 co. 56 l. 662/1996 prevedesse l'inapplicabilità del regime ordinario dell'incompatibilità a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro part time con prestazione non superiore al 50% di quella a tempo pieno, tuttavia lo stesso articolo, al comma 58, prevedeva che la trasformazione in part time avvenisse automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale doveva essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intendesse svolgere, potendo l'amministrazione nel termine medesimo negare la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa comportasse conflitto d'interessi con l'attività svolta dal pubblico dipendente. Conseguentemente il dipendente era stato correttamente sanzionato, non avendo indicato alcunché in ordine all'attività lavorativa ulteriore che intendeva svolgere, in tal modo non consentendo all'amministrazione di svolgere i dovuti controlli ed avendo, altresì, sottoscritto contratto di collaborazione con TB One s.r.l. prima della trasformazione del rapporto in part time. Rilevava, inoltre, quanto all'obbligo di restituire l'importo di cui alla fattura di maggio 2001, pari a € 435,74, che la causale indicata nella fattura non dava adito a dubbi, essendo le provvigioni maturate quando il rapporto di lavoro era stato nuovamente trasformato in full

time, con la conseguenza che le stesse dovessero essere considerate legate all'esercizio dell'attività che si poneva in violazione del divieto;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Verdirame sulla base di due motivi, illustrati mediante memoria;

che il Comune ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO

Che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. - mancata pronuncia sulle spese del primo grado. Osserva che il giudice d'appello avrebbe dovuto compensare le spese del secondo grado poiché la vicenda processuale vedeva accolto quasi totalmente il ricorso del Verdirame. La richiesta di € 1.105,99, infatti, era stata annullata e rimaneva da corrispondere solo l'importo di € 435,74. Rileva che era stata omessa la pronuncia sulla modifica della statuizione di compensazione delle spese del primo grado e che le spese del giudizio di secondo grado avrebbero dovuto essere compensate in considerazione della compensazione, non modificata e sulla quale il giudice di secondo grado aveva omesso la pronuncia, delle spese del primo grado;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del DM n. 140 del 2012 e l. 13 giugno 1942 n. 794 art. 24 - Carezza di motivazione. Osserva che le spese non sono conformi a tariffa poiché il giudizio d'appello si è svolto senza una particolare istruttoria e la somma sottoposta al vaglio della Corte era di appena 435,74 euro, importo che pone la controversia entro la soglia minima della tariffa forense. Rileva che non si comprende

perché con la condanna alle spese il giudice abbia ritenuto di discostarsi dai minimi tariffari, con ciò impedendo alla controparte di conoscere le ragioni della condanna;

che, quanto al primo motivo (in relazione al quale il profilo attinente all'omessa pronuncia sulla richiesta di modifica della statuizione di primo grado in punto di compensazione delle spese difetta di autosufficienza per mancata produzione, trascrizione e indicazione dell'ubicazione dell'atto di appello e della sentenza di primo grado), va rilevato che la mancata compensazione delle spese da parte del giudice d'appello non è censurabile, poiché risulta essere stata applicata la regola generale (art. 91 c.p.c.) della regolamentazione delle spese secondo soccombenza - che, nella specie, è integrale - senza che sul punto sussista obbligo di motivazione (Cass. n. 2730 del 23/02/2012);

che, in ordine al secondo motivo, va rilevato che la causa non concerne soltanto l'importo indicato dal ricorrente ma attiene a una questione ben più complessa, che investe l'esistenza dei presupposti della sanzione disciplinare comminata, suscettibile di incidere sullo status del lavoratore poiché implica un giudizio negativo che va oltre l'entità economica della sanzione. Nessuna violazione tariffaria, pertanto, è ravvisabile in ragione del valore indeterminabile della controversia (sul valore indeterminabile della controversia relativa a sanzione disciplinare si vedano Cass. 5443/1988 e 4246/1985, specificamente in tema di determinazione del valore della causa ai fini dell'applicabilità dell'art. 440 cod. proc. civ., che sancisce l'inappellabilità delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore contenuto entro l'importo non superiore a lire cinquantamila, oggi € 25, 82);

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato, con condanna alle spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e Iva e Cap come per legge

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 12/9/2018

Il Presidente estensore

Lucia Esposito

